

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2008)

del 16 dicembre 2008

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 2008²,
decreta:*

Art. 1

¹ È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 20 febbraio 2008 (Programma d'armamento 2008).

² Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 917 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2

¹ I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

² I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

Art. 3

Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2008

Il presidente: Christoffel Brändli
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ RS 101

² FF 2008 1543

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno

Progetti	Credito d'impegno fr.
– Protezione e mascheramento	513 000 000
– Effetto delle armi	404 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2008	917 000 000